



*Salvatore Gristina*

PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA  
ARCIVESCOVO DI CATANIA

Il can. 1263 del Codice di Diritto Canonico attribuisce al Vescovo diocesano “il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d’imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un contributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi”. Tale contributo è una forma di corresponsabilità per il bene comune della Chiesa Diocesana. Già il quarto canone del Concilio Lateranense III del 1179 ammetteva che i vescovi “nelle molte necessità che talvolta possono sopravvenire, se vi è un motivo evidente e plausibile, possano chiedere in tutta carità un moderato contributo”. Tale contributo è anche denominato nella tradizione canonica *caritativum subsidium*, strumento di educazione dei fedeli a partecipare al sostentamento della Chiesa e a sentire come proprie le opere ecclesiali e le attività benefiche.

Insegna il Concilio che “I sacerdoti diocesani devono essere uniti tra di loro e sentirsi corresponsabili del bene spirituale di tutta la diocesi. Ricordando altresì che i beni materiali, da loro acquisiti nell’esercizio del loro ufficio ecclesiastico, sono legati al loro sacro ministero, vengano in generoso soccorso delle necessità materiali della diocesi, secondo le disposizioni del vescovo e in misura delle loro possibilità”. (CD 28)

Pertanto, visti il can. 1263 del C.D.C., i nn. 46 e 47 dell’Istruzione in Materia Amministrativa della CEI dello 01/09/2005, il n. 192 del Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum Successores* della Congregazione per i Vescovi del 22/02/2004;

uditi i pareri del Consiglio Presbiterale in data 20/04/2010 e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori in data 28/10/2010;

a norma del can. 381 del C.D.C., in virtù del presente atto

#### DECRETO

Che nella nostra Arcidiocesi:

- 1) Le **parrocchie** versino per le necessità della diocesi un contributo annuale pari alla somma che ciascuna di esse deve in un mese al parroco per il suo sostentamento, come stabilito di anno in anno con Decreto dell’Ordinario (PO1). Una percentuale non inferiore al 50% delle entrate del tributo delle parrocchie, delle chiese e dei santuari sarà destinata alle parrocchie in stato di particolare necessità.
- 2) Le **confraternite** ecclesiastiche, per le stesse finalità, versino un contributo annuo pari al 2% calcolato sulle entrate detratte alcune voci del bilancio, secondo le indicazioni dell’Ufficio Diocesano per le Confraternite.

- 3) Ai **chierici** chiedo, altresì, di contribuire alle necessità della diocesi con una quota di € 100,00 annue. Una percentuale non inferiore al 50% delle entrate del contributo sarà destinata all'aiuto dei chierici in particolari necessità.
- 4) Per le **chiese** e i **santuari** si provvederà con opportuna disposizione normativa.

Tali contributi devono essere versati presso la cassa della Curia Diocesana.

Catania, 20 MAG. 2011



*Salustiano*  
officio Marco Luparelli  
Cattedrale arcivescovile